

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

NOTA CHIARIMENTO

CTU: ARCH. DANIELA PISANO

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

TRIBUNALE ORDINARIO- FIRENZE

ESECUZIONI IMMOBILIARI

R.G. 102/2023

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Architetto DANIELA PISANO

Via di del Ghirlandaio, 35, 50121 Firenze (FI) - Tel.+39 338 4835655

Iscr. Ord. n°8569 - C.T.U. Trib. di FI n°10021 - C.F. PSNDNL79E61G113A - P.IVA 01148050956

e-mail: archdanielapisano@gmail.com - PEC: d.pisano@pec.architettifirenze.it

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

ASTE
GIUDIZIARIE®

La sottoscritta Arch. Daniela Pisano, in qualità di Consulente Tecnico d'Ufficio nominata nella procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 102/2023, intende fornire il seguente chiarimento in ordine a quanto indicato nella relazione peritale depositata relativamente al Bene D.

A seguito della richiesta di chiarimenti formulata dal Delegato alla vendita in fase di predisposizione dell'avviso di vendita, la sottoscritta ha proceduto ad una ulteriore verifica della documentazione ipotecaria relativa alla formalità di sequestro preventivo indicata alle pagine 34 e 36 della relazione peritale.

Dalla verifica puntuale della nota di trascrizione Registro Generale n. 34557 – Registro Particolare n. 23315 del 22/09/2016 è emerso che la predetta formalità riguarda:

- l'unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di Bagno a Ripoli, Foglio 64, particella 128, subalterno 1;
- l'unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di Firenze, Foglio 106, particella 623, subalterno 4.

La formalità sopra indicata non risulta pertanto riferibile al Bene D oggetto della procedura, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Bagno a Ripoli al Foglio 64, particella 128, subalterno 502.

Si precisa pertanto che il riferimento al sequestro preventivo contenuto nella relazione peritale relativamente al Bene D deve intendersi quale **mera inesattezza materiale nell'attribuzione della formalità ipotecaria al predetto identificativo catastale**, determinata nella fase di redazione dell'elaborato, fermo restando che la formalità risultava correttamente individuata e analizzata nella documentazione acquisita agli atti.

La presente precisazione non incide:

- sulla corretta identificazione catastale del Bene D;
- sulla formazione del lotto;
- sulla consistenza e descrizione dell'immobile;
- sulla valutazione estimativa effettuata;
- né sulle conclusioni complessive della consulenza tecnica.

Restano pertanto confermate tutte le ulteriori risultanze, valutazioni e conclusioni contenute nella CTU depositata.

Si allega:

1. **ALLEGATO 1**- Nota di trascrizione del sequestro preventivo – Registro Generale n. 34557 – Registro Particolare n. 23315 del 22/09/2016;
2. **ALLEGATO 2**- Visura catastale del Bene D – Foglio 64 particella 128 subalterno 502.

FIRENZE
30/09/2026



ARCH. DANIELA PISANO

